N. 01911/2014REG.PROV.COLL.
N. 00024/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 24 del 2012, proposto da:

XXX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Tita, Piero Costantini, con domicilio eletto presso Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, 9;

contro

Comune di Bolbeno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Collini, con domicilio eletto presso Massimo F. Dotto in Roma, via Lazio N. 20/C;

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Lorenzoni, Nicolò Pedrazzoli, Maurizio Dalla Serra, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;

YYY di Bolbeno; in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - della Provincia di Trento n. 00260/2011, resa tra le parti, concernente determinazione del dirigente del servizio turismo della PAT, n. 74 dd. 13.9.2010, di dichiarazione di pubblica utilita' e indefferibilita' ed urgenza delle opere per pista da sci da discesa relative alla p.f. 842 comune di Bolbeno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolbeno e della Provincia Autonoma di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2014 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Antonio Tita, Carmen Collini e Fabio Lorenzoni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. *XXX* è proprietario di un terreno sito in area destinata dal PRG di Bolbeno ad “aree sciabile e sistema pista impianti”, sulla quale da tempo corre una pista sciistica.

Il Comune, negli anni ‘80 iniziava una procedura di esproprio, poi abbandonata (anche se, in realtà, questo è uno dei punti controversi), sicché la disponibilità dei terreni necessari all’esercizio della pista era successivamente acquisita su base consensuale, prevalentemente a mezzo contratti di permuta preceduti da perizie estimative.

Le trattative per l’acquisizione non sono invece andate a buon fine con il sig. *XXX*, il quale ha consentito l’utilizzo negli anni solo a mezzo di contratto di fitto. In particolare, nel 2009, dopo che quest’ultimo aveva dichiarato disponibilità alla permuta, la trattativa naufragava sul fattore prezzo, essendo le stime del perito comunale (il medesimo che aveva già proceduto alle precedenti stime) e di quello di parte privata, sensibilmente differenti in ordine al valore da attribuire al lotto di proprietà privata (i valori erano invece sostanzialmente concordanti per il terreno comunale da permutare).

In mancanza di accordo, e dinanzi alla minaccia del proprietario di interdire l’accesso, il Comune attivava una procedura di asservimento coattivo del terreno, avanzando a tal fine istanza alla Provincia autonoma di Trento per la dichiarazione di pubblica utilità della pista da sci “Bolbeno A”, ai sensi dell’art. 53 della legge provinciale 7/87.

Effettuata la comunicazione di avvio del procedimento e svoltosi il contraddittorio procedimentale, la Provincia adottava la determinazione n. 74, dichiarativa della pubblica utilità. Nel settembre 2010 il Comune di Bolbeno, sulla base della citata d.p.u., effettuava le pubblicazioni finalizzate all’asservimento, indi la Provincia approvava il piano degli asservimenti e determinava la relativa indennità. Con successiva determinazione autorizzava l’occupazione in via anticipata dell’area di proprietà del sig. *XXX*.

I provvedimenti sono stati impugnati a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il giudizio è stato poi trasposto dinanzi al TAR Trento, il quale ha respinto la domanda. Segnatamente, Il TAR non ha condiviso la tesi della nullità della d.p.u. per carenza di potere (d.p.u. traguardata dal ricorrente quale inammissibile proroga di quella risalente agli anni ‘80), né della sua annullabilità, affermando in proposito che il procedimento espropriativo relativo alla vecchia dpu non è in realtà mai iniziato, e che la determinazione 74/2010 ha sostanzialmente rinnovato la dpu, non ostandovi alcuna norma. Ha altresì respinto le censure afferenti gli aspetti partecipativi nonché quelle concernenti l’abuso del potere, ritenendo che all’amministrazione fosse sempre consentito ricorrere allo strumento autoritativo, ove quello consensuale, inizialmente perseguito, risulti non percorribile. Né - ha soggiunto il medesimo - lo strumento risulta sproporzionato, atteso che è imposta una servitù discontinua, compatibile con la coltivazione del fondo nel periodo caldo.

Ha proposto appello il sig. *XXX*.

Si sono costituiti in giudizio, sia il Comune di Bolbeno che la Provincia autonoma di Trento.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 21 gennaio 2014.

DIRITTO

Nell’ordine l’appellante deduce:

Error in procedendo. La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ivi è ritenuto applicabile l’art. 119 lett. f) c.p.a., e per l’effetto non sono state ritenute tardive ed insuscettibili di acquisizione le memorie del Comune e della Provincia.

Error in iudicando. La sentenza sarebbe altresì erronea nella parte in cui è sostenuto non ricorra una ipotesi di nullità, essendo, in realtà, la nuova dpu nient’altro che una tardiva proroga della vecchia ed ormai scaduta dpu

precedente.

Error in iudicando. Il giudice di prime cure avrebbe inoltre errato nell'escludere l'abuso di potere, essendo l'asservimento incompatibile con le necessità dell'amministrazione invece consistenti nella definitiva acquisizione della proprietà, del resto perseguita lungamente per via consensuale. In sostanza l'abuso sarebbe nitidamente rinvenibile nel sostanziale utilizzo, da parte dell'amministrazione, dello strumento autoritativo ed afflittivo, al sol fine di sottrarsi all'obbligo di corrispondere un valore economico corrispondente a quello di mercato.

I motivi sono tutti infondati.

Quanto al primo, è del tutto evidente che trattasi dell'impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera, e dei conseguenti atti di asservimento delle aree interessate dall'opera, ossia di fattispecie che rientrano pienamente nell'ambito applicativo di cui all'art. 119 lett. f), non potendo la contestazione circa l'inesistenza in concreto del potere, o quella relativa alla mancanza di una concreta e materiale attività di costruzione dell'opera, costituire circostanze o peculiarità tali da determinarne la sottrazione. Le memorie sono state pertanto esaminate, per come dovuto.

Con il secondo motivo, l'appellante essenzialmente deduce che la dpu sarebbe una proroga fuori termine della vecchia e scaduta dpu.

Il giudice di prime cure ha in proposito fornito un'ampia e dettagliata descrizione della primigenia vicenda fattuale e giuridica, ed ha correttamente concluso nel senso della valenza meramente storica della stessa. Del resto, la circostanza che le opere vi fossero già, e fossero sorte in forza del consenso liberamente prestato da gran parte dei proprietari delle aree interessate, non inibisce all'amministrazione la possibilità, una volta fallito l'obiettivo del totalitario e generalizzato consenso, di dichiarare l'impianto già esistente e le opere pertinenziali, di pubblica utilità. La dichiarazione di pubblica utilità, infatti, è propedeutica all'esproprio o comunque all'attività genericamente ablatoria, e non già alla realizzazione di lavori. Nondimeno, è del tutto naturale che l'imposizione coattiva di servitù sia successiva alla realizzazione delle opere, una volta che le stesse (come avviene per gli impianti di risalita al momento del rilascio della concessione della linea funiviaria) acquisiscano in concreto una funzione di pubblica utilità.

Del pari infondata è l'ipotesi accusatoria secondo la quale l'amministrazione avrebbe abusato del suo potere per scopi afflittivi o ritorsivi, sia svincolandosi dalle trattative e decidendo unilateralmente le sorti del futuro contraente, sia scegliendo l'asservimento in luogo dell'espropriazione.

E' agevole replicare che la ricerca del consenso è una facoltà dell'amministrazione, inidonea ad escludere o ad inficiare l'immanente esercizio del potere, se non quando la ricerca si sia già tradotta in un contratto od in un accordo.

Per il resto, l'amministrazione convincentemente si difende osservando che: a) l'asservimento è lo strumento ordinariamente previsto dalla legge provinciale; b) i terreni sono asserviti sono nel periodo dell'innevamento, ossia solo quando essi sarebbero altrimenti inutilizzabili; c) la legge prevede l'obbligo del concessionario di ripristinare l'uso ordinario al termine della stagione sciistica.

Nessuna gratuita afflizione può dirsi dunque sussistente.

L'appello è in conclusione respinto. Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune di Bolbeno e dalla Provincia autonoma di Trento, forfettariamente liquidate in €. 1000,00 oltre oneri di legge, per ciascuno degli enti resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)